

Roma, 24 marzo 2025 prot. 18

Ministero della Giustizia

Al Capo del Dipartimento per l'Innovazione Tecnologica

Dott.ssa Antonella Ciriello

prot.ddsc@giustiziacert.it

Oggetto: "Nota esplicativa riguardante i nuovi criteri per la rimodulazione del lavoro agile" (Prot.m_dg.DDSC.21/03/2025.0003154.U del 21 marzo 2025)–Violazione del CCNL Funzioni Centrali 2022-2024 e del D.Lgs. 165/2001.

Gent.ma Dott.ssa Ciriello,

la scrivente, nell'esprimerle sincere congratulazioni per il recente incarico, si trova nondimeno costretta a sollevare una contestazione formale avverso la "*Nota esplicativa riguardante i nuovi criteri per la rimodulazione del lavoro agile*", protocollo m_dg.DDSC.21/03/2025.0003154.U del 21 marzo 2025, a Sua firma, trasmessa a tutto il personale e pervenutaci tramite nostri iscritti.

Pur comprendendo la necessità di adeguare l'organizzazione del lavoro alle recenti riorganizzazioni strutturali del Dipartimento, come disposto dal D.P.C.M. 29 maggio 2024, n. 78 e dal D.M. 18 settembre 2024, riteniamo che la nota presenti profili di illegittimità e contraddizioni tali da giustificare una richiesta di sospensione immediata e l'avvio urgente di un confronto sindacale. Di seguito le motivazioni:

1. CONTRADDIZIONE TRA OGGETTO E CONTENUTO DELLA NOTA

La nota, che nell'oggetto viene definita "*esplicativa, riguardante i nuovi criteri per la rimodulazione del lavoro agile per i dipendenti assegnati al Dipartimento e alle direzioni generali*", lascia intendere che il documento abbia una funzione meramente informativa o chiarificatrice, tuttavia, il contenuto è chiaramente diverso e contraddice l'oggetto, imponendo:

- un limite di 1-2 giorni settimanali di lavoro agile, estendibile a 3 solo in casi particolari (Punto 4);
- obblighi di monitoraggio stringenti, come l'assegnazione formale dei compiti e report settimanali (Punto 5);
- la rescissione entro il 10 aprile 2025 dei contratti di lavoro agile non conformi (Punto 6).

Tale approccio eccede evidentemente il ruolo di una "nota esplicativa", configurandosi invece come un atto unilaterale con effetti concreti sul rapporto di lavoro, in contrasto con quanto dichiarato nell'oggetto.

2. VIOLAZIONE DEL CCNL FUNZIONI CENTRALI 2022-2024

La nota contravviene a diverse disposizioni del CCNL Funzioni Centrali 2022-2024, sottoscritto il 27 gennaio 2025, minando i principi di trasparenza e partecipazione sindacale, ed in particolare:

Art. 3 (Obiettivi e strumenti): Impone relazioni sindacali trasparenti e collaborative. La nota, priva di cenni a un confronto preliminare, viola questo principio fondamentale.

Art. 4 (Informazione): Richiede un'informazione preventiva e scritta ai sindacati su materie rilevanti. Non risultano comunicazioni ufficiali alle OO.SS. prima della diffusione al personale, eludendo tale obbligo.

Art. 5, comma 3, lett. g) (Confronto): Include tra le materie di confronto i "criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile". La definizione unilaterale di limiti e obblighi bypassa questa procedura.

Art. 7, comma 6, lett. ae) (Contrattazione integrativa): Delega alla contrattazione integrativa i criteri di accesso ed estensione del lavoro agile per la tutela di particolari posizioni anch'esse individuabili in sede di contrattazione collettiva. La nota, fissando un tetto di 1-2 giorni (estensibile a 3), preclude tale negoziazione, che ad oggi non risulta avviata, come ammesso al Punto 3 ("in attesa di una regolamentazione ulteriore"), ignorando altresì il superamento del principio di prevalenza del servizio in presenza di cui alla Direttiva del 29 dicembre 2023 del Ministro della Pubblica Amministrazione.

Art. 13, comma 3 (Accesso al lavoro agile): Consente estensioni senza limite massimo per esigenze speciali (es. salute, disabilità), previo accordo individuale. Il limite rigido di 3 giorni contraddice questa flessibilità.

Art. 14, comma 5 (Diritto alla disconnessione): Tutela il diritto a non essere contattati fuori dalle fasce di reperibilità. I report settimanali imposti al Punto 5 rischiano di compromettere tale diritto, obbligando attività oltre gli orari concordati.

Queste violazioni configurano un'azione unilaterale che, secondo il CCNL, avrebbe dovuto essere preceduta da informazione e confronto sindacale.

3. PRINCIPIO DI INTANGIBILITÀ DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

Dai nostri riscontri emerge che diversi uffici del Dipartimento consentono attualmente un numero di giorni di lavoro agile superiore al limite imposto dalla nota, in linea con l'Art. 13, comma 3 del CCNL. È opportuno evidenziare che tali prassi derivano da accordi individuali sottoscritti con il personale prima della firma del CCNL vigente (27 gennaio 2025), spesso con una flessibilità maggiore rispetto ai 3 giorni massimi ora previsti. La nota, riducendo arbitrariamente questa flessibilità senza una transizione negoziata, lede il principio di intangibilità delle condizioni di lavoro, riconosciuto dalla giurisprudenza come limite all'autonomia gestionale datoriale.

4. PROBLEMA IRRISOLTO DELLA CONTRATTAZIONE E COMPETENZA

La mancata definizione di un RSU autonoma per il Dipartimento per l'Innovazione Tecnologica, come emerge dal Protocollo del 19 dicembre 2024 compromette l'individuazione di una delegazione trattante legittimata alla contrattazione integrativa, prevista dall'Art.7 del CCNL laddove si andrà a discutere di questo ed altri temi del personale del Dipartimento per l'Innovazione Tecnologica.

Confintesa FP, ancora una volta, non ha voluto sottoscrivere in data 19/12/2024 (e neanche nessuno dei precedenti) l'accordo sulla mappatura RSU sottoscritto invece dalla totalità delle altre OO.SS. perché nell'accordo non riconosce autonomia decisionale ed organizzativa proprio al Dipartimento per l'Innovazione Tecnologica lasciando irrisolti il problema della gestione del personale dei CISIA la cui contrattazione deve avvenire presso la sede di Corte di Appello o di Tribunale lasciando il Dipartimento privo di rappresentanza sindacale distinta.

Ciò pone un ulteriore problema: il Capo del Dipartimento non ha alcuna competenza ad emanare poiché né il D.P.C.M. 29/05/2024 né il D.M. 18/09/2024 attribuiscono esplicitamente poteri gestionali unilaterali sul lavoro agile, che invece richiedono il coinvolgimento sindacale come sopra precisato.

Per quanto sopra si chiede:

- La sospensione immediata dell'efficacia della nota, fino a quando non venga stipulato un accordo integrativo che definisca i criteri per il lavoro agile, come previsto dall'art. 7, CCNL Funzioni Centrali 2022-2024.
- L'avvio urgente di un tavolo di contrattazione integrativa con le organizzazioni sindacali rappresentative e firmatarie del CCNL 2022/2024, nel rispetto dell'art. 40, comma 1, D.Lgs. 165/2001 e della contrattazione collettiva, per definire modalità di lavoro agile che tengano conto delle esigenze di servizio, delle prassi esistenti e dei diritti dei lavoratori.

Restiamo a disposizione per un incontro urgente volto a chiarire la questione e a individuare una soluzione condivisa che rispetti il quadro normativo vigente e le esigenze di tutte le parti coinvolte e si sollecita un cortese intervento per risolvere le problematiche già evidenziate nella nostra nota prot.17 che si allega.

In attesa di un Suo cortese riscontro, porgiamo distinti saluti,

Segretario Generale

(Claudia Ratti)
Claudia Ratti